



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 30/2012

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari di Viale Vittoria n. 14, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

1 - DA RONCO GIANNI - SINDACO	P	12 - ARDUINO DAVIDE	P
2 - FAVORITO GIOVANNI	P	13 - MAZZA RENATO	P
3 - ANDRINI EMANUELA	P	14 - VOERZIO ROBERTO	P
4 - PANI ELVIO	P	15 - GIACOMINO PAOLO	P
5 - ORIA MARIA LUISA	P	16 - DEL BEL BELLUZ TAMARA	P
6 - BERSAGLI SABINO	P	17 - SIESTO MASSIMO	A
7 - SCAGLIONE GASPARE	P		
8 - GRILLO GIOVANNI	P		
9 - PACCHIARDO MONICA	P		
10 - PINSOGLIO GABRIELE	P		
11 - GRANDI STEFANO	P		

Totale presenti **16**

Totale assenti **1**

Presiede il Signor FAVORITO Giovanni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Ilaria GAVAINI.

Sono presenti gli Assessori Signori: AGRIMANO Giovanni, ARENELLA Vittorio, TUCCI Leonardo e MALACRINO Claudio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

UFFICIO TRIBUTI.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Come di consuetudine vengono accorpate in una unica discussione - riportata all'interno della deliberazione di approvazione del bilancio (verbale n.34/2012 in data odierna) - i punti posti all'Ordine del giorno dal n. 6 al n. 12 -

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'articolo 49 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 in data 18/08/2000;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori, nella seduta in data 9/05/2012;

Visto il verbale della II[^] Commissione Consiliare in data 24/05/2012;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli" del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 73 in data 17/12/1999;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 68 in data 28/09/2006 e smi;

Dato atto che sono presenti in aula n. 16 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione:

Con n. 14 voti favorevoli - n. 1 astenuto (Favorito Giovanni) - n. 1 contrario (Del Bel Belluz Tamara) - su n. 16 presenti e n. 15 votanti - espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

DI APPROVARE L'ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sono presenti in aula n. 16 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione:

Con n. 15 voti favorevoli – n. 1 astenuto (Favorito Giovanni) – su n. 16 presenti e n.15 votanti - espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e smi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

UFFICIO TRIBUTI.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2012.

Premesso che:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;
- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D. L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Considerato che le stime del M.E.F sul gettito IMU, ad aliquote base, sono tali da determinare, ai sensi dell'art. 13 comma 17, del D. L. n. 201/2011 una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di importo stimato pari ad euro 957.419,00;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 4.065.000,00;

Rilevato che questa Amministrazione, dando attuazione all'accordo territoriale di cui all'art. 2 della Legge 431/1998, allo scopo d'incrementare la stabilità locativa, ha incentivato la stipula di contratti di locazione a canone agevolato riducendo allo 0 per mille – a decorrere dal 2008 – l'aliquota ICI e ritenuto di prevedere, anche ai fini IMU, forme di agevolazione fiscale attraverso la riduzione dell'aliquota di base allo 0,4% (riduzione massima prevista dall'art. 9 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011) a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli stessi accordi territoriali;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14, art. 29, comma 16-quater, che dispone il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale e contestualmente determinare le aliquote IMU per le motivazioni dianzi indicate;

Ritenuto necessario ed opportuno stabilire le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U. sulla base della seguente formula (e come specificato nella tabella riportata al punto 1 del dispositivo):

aliquota comunale = aliquota base stabilita per legge (art. 13 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011) +/- variazione stabilita dal Consiglio Comunale

e quindi:

- aliquota ordinaria: + 0,20 rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, c. 6, del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011;
- abitazione principale e per le relative pertinenze:
 - 0,02 rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, c. 7, del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011;

- fabbricati rurali ad uso strumentale:
- nessuna variazione rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011;
- abitazioni principale di anziani che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari:
 - 0,02 rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, c. 7, del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 (e art. 13, c. 10, del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011);
- aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato a canone concordato ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3 e 4:
 - 0,36 rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, c. 6, del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 (e art. 13, c. 9, del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011);

Preso atto che i comuni, in base a quanto disposto dall'art. 13 c. 12 bis, della L. n.214/2011 come modificato dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, potranno approvare o modificare, in deroga all'art. 172, c. 1, lettera e) del T.U.E.L., le aliquote insieme al Regolamento, entro il 30 settembre 2012 anziché entro il 30 giugno 2012; per quella data infatti dovrebbero essere aggiornate le stime sul gettito di ogni Comune elaborate dal dipartimento Finanze e i Comuni potranno ritoccare le aliquote per salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Ritenuto quindi necessario riservarsi la facoltà, entro il 30 settembre 2012, di modificare le suddette aliquote e di introdurne di nuove per particolari casistiche tenendo anche conto dei chiarimenti in materia di IMU che verranno emanati dal Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia con apposita circolare esplicativa;

Visto il D.L.16/2012 convertito in legge n.44/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Su proposta della Giunta con atto n. 54 del 30/04/2012;

Preso atto dei pareri favorevoli che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 167/2000 sono stati emessi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Direttore dell'Area Finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R I

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di determinare le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria a decorrere per l'anno 2012 così come riportato nella formula in premessa e quindi come indicato nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquote base STABILITE DALLO STATO</i>	<i>incremento o decremento</i>	<i>aliquota comunale</i>
	A	B	C=A+B
ALIQUOTA ORDINARIA	0,76%	+0,20	0,96%
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella <u>misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u>, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</p>	0,40 %	-0,02	0,38 %
<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>Si applica ai FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133.</p>	0,2 %	nessuno	0,2 %
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE DI ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI</p> <p>Si considera direttamente adibita ad</p>	0,40 %	-0,02	0,38 %

abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, <u>a condizione che la stessa non risulti locata</u>			
<p style="text-align: center;">IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO AGEVOLATO</p> <p>Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998.</p>	0,76 %	-0,36	0,40 %

3. Di dare atto che le aliquote stabilite dal Comune varieranno in funzione dei cambiamenti emanati entro il 10/12/2012 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto all'art. 13, comma 12 bis, del del D.L. n. 201/2011 conv. in L. n.214/2011;
4. Di determinare per l'anno 2012 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e pertanto, complessivamente, la detrazione massima non può superare € 600,00;
5. Di provvedere entro il 30 settembre 2012, qualora non sussistano le condizioni di ordine finanziario tali da garantire l'equilibrio di bilancio e nel rispetto dei termini di legge, a rimodulare le aliquote sopra indicate e ad introdurne di nuove per particolari casistiche tenendo anche conto dei chiarimenti in materia di IMU che verranno emanati dal Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia con apposita circolare esplicativa;
6. Di delegare il Responsabile del Settore Tributi a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma e ai sensi della nota del 6 aprile n. 5343/2012 sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

Successivamente, si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, T.U.E.L. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

OGGETTO:

UFFICIO TRIBUTI.

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2012.**

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 – del TUEL approvato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 – vengono espressi i seguenti pareri dai
Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica:**

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AREA FINANZIARIA

Dottor Massimo CANGINI

Firmato Digitalmente

In data 16.05.2012

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 – del TUEL approvato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 – vengono espressi i seguenti pareri dai
Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità contabile:**

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AREA FINANZE


Dottor Massimo CANGINI

Firmato Digitalmente.


In data 17/05/2012

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FAVORITO Giovanni**



**IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 07.06.2012 -



Data, 07.06.2012

**IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI**



ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva in data 29.05.2012 -

- ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000 -
perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata
esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.



**IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI**

